SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1541)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1985

Disciplina delle esequie di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, in occasione del decesso di illustri personalità, lo Stato assume a proprio carico le spese per i funerali in segno di dovuta riconoscenza ed onore nei confronti dello scomparso.

Il procedimento attualmente seguìto (quello cioè di predisporre ogni volta una legge speciale) appare però pesante e di lunga durata, il che talvolta comporta (o può comportare) qualche spiacevole conseguenza.

È sembrato pertanto il caso di disciplinare la dolorosa e delicata materia una volta per tutte, semplificando il procedimento ed attribuendo la competenza a decidere in merito al Consiglio dei Ministri o al suo Presidente, che appaiono gli organi maggiormente in grado di valutare, se del caso, l'opportunità di decidere l'assunzione della relativa spesa e di provvedere con la dovuta sollecitudine.

Sempre per semplificare la procedura, si è in primo luogo proceduto ad individuare una categoria di soggetti (i titolari di vertice degli organi costituzionali: articolo 1) nei confronti dei quali le spese funerarie sono obbligatoriamente a carico dello Stato. In tal caso, il provvedimento relativo è assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si è poi provveduto ad individuare altre due categorie: quella cioè dei « cittadini be-

nemeriti » (articolo 2) e quella delle « vittime del dovere » (articolo 3), nei cui confronti è sembrato doveroso l'intervento dello Stato alle spese funerarie. Alla seconda categoria sono state equiparate le vittime innocenti di azioni criminose terroristiche, o di criminalità organizzata, mentre, per quanto riguarda la prima categoria, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di estendere l'intervento dello Stato anche a favore di cittadini stranieri che abbiano dimostrato un particolare affetto verso la Nazione italiana.

Per queste due categorie, la valutazione dei soggetti cui applicare il beneficio è stata rimessa, per le ragioni più sopra esposte, al Consiglio dei Ministri, la cui deliberazione, nel caso di cittadini stranieri o apolidi, deve comunque essere preceduta dal parere del Ministero degli affari esteri, competente a valutare le eventuali implicazioni negative che tale atto potrebbe avere nei rapporti internazionali (articolo 4).

L'articolo 5 specifica il concetto di « spese funerarie », ricomprendendovi anche quelle di trasporto e tumulazione della salma ed offre la possibilità di stipulare convenzioni con agenzie funebri di provata serietà, in modo da rendere possibile un mantenimento del costo del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio, dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di altre personalità politiche o amministrative che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonchè quelle per i funerali di cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze per ragioni di ordine culturale, scientifico, sociale e sportivo nei confronti della Nazione italiana.

Art. 3.

Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dei cittadini italiani, stranieri, o apolidi, vittime del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, comune o politica.

Art. 4.

Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri o di apolidi, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei Ministri è preceduta dal parere del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e tumulazione della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.

2. Le modalità della cerimonia saranno stabilite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che potrà anche stipulare con agenzie funebri di provata serietà convenzioni per provvedere direttamente alla esecuzione del servizio secondo modalità prestabilite.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla cui dotazione si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.